



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Piazza Cesare Battisti n. 25 - 00042 - Anzio (RM)

Città Metropolitana di Roma Capitale

C.F. 82005010580 - P. Iva 02144071004

Disciplinare di Gara Telematica

SERVIZI ASSICURATIVI

1. **Stazione Appaltante**

Con determina a contrarre del Dirigente della 2° S.C. Servizi Legali, Contenzioso e Assicurazioni n. 175 del 21.09.2021, il Comune di Anzio si è stabilito di procedere all'affidamento dei **SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ANZIO - 9 LOTTI-** .

Comune di Anzio –Piazza C. Battisti, 25 – 00042 (Rm)- <http://www.comune.anzio.roma.it> - protocollo.comuneanzio@pec.it .

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma del Comune di Anzio <https://anziogare.acquistitelematici.it> .

Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione così come le richieste di chiarimento e informazioni riguardanti la procedura di gara.

Il candidato, pertanto, dovrà accertarsi di essere abilitato/registrato a negoziare sulle predetta piattaforma.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 Dlgs. N. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Avv. Francesca Morville, già individuata nel Programma Biennale delle Forniture di beni e servizi – tel.: 0698499340/346 - e-mail francesca.morville@comune.anzio.roma.it .

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta telematica**, art. 3 comma 1, let. sss), art. 58 e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95, co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, in seguito definito anche "*Codice*", *Codice dei Contratti*".

Le offerte ammesse alla gara saranno valutate in base agli elementi appresso riportati, assegnando fino al massimo di **70 punti al fattore qualità** dell'offerta tecnica e fino al massimo di **30 punti al fattore prezzo**.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di **Anzio** (Roma).

2. **Documentazione di Gara, chiarimenti e comunicazioni**

2.1 **Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- Bando e Disciplinare di gara;
- Allegato I – scheda valutazione Prezzo Qualità;
- Modulistica;
- Capitolati di polizze (n. 9);
- Statistica sinistri

La documentazione di gara è integralmente, direttamente e gratuitamente disponibile *in formato elettronico* sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice, in "amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti" e sulla piattaforma telematica del Comune di Anzio <https://anziogare.acquistitelematici.it>.

2.2 **Informazioni, Chiarimenti, comunicazioni e pubblicità**

É possibile ottenere informazioni e chiarimenti, ex art. 74, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016, sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la PIATTAFORMA E-PROCUREMENT all'indirizzo riportato al precedente articolo 1, entro il termine, perentorio, di sei giorni prima della data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Si precisa che tutte le comunicazioni, chiarimenti, risposte a quesiti, faq, saranno rese pubbliche ed accessibili a tutti tramite la predetta piattaforma. Pertanto l'operatore economico interessato alla partecipazione della procedura dovrà costantemente consultare l'area comunicazione e le FAQ inerenti la procedura.

La pubblicità della presente procedura sarà garantita nelle modalità previste ed indicate dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti (pubblicato sulla GURI serie Generale n. 20 del 25.01.2017). L'aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dei risultati della procedura di affidamento. L'importo presunto delle spese per la pubblicazione è pari ad € 2.500,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, ripartite in proporzione al relativo valore, nonché le relative modalità di pagamento.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Anzio (RM), , suddiviso in nove (9) lotti.

Ai sensi dell'art. 35 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 il valore stimato dell'appalto per l'intera durata prevista di 3 anni, premio da pagare e altre forme di remunerazione, è calcolato in € **767.918,15**. I singoli importi costituiscono le singole basi d'asta per ogni lotto come riportato nella tabella sottostante:

lotto	Polizza	CIG	CPV	premio lordo annuo in €	Premio lordo a base d'asta (3 anni) in €
1	Tutela legale	8909340BF1	66513100-0	35.255,00	105.765,00
2	RC Patrimoniale	890936830F	66516000-0	17.413,00	52.239,00
3	Infortuni cumulativa	8909385117	66512100-3	1.600,48	4.801,43
4	Incendio	8909396A28	66515100-4	26.928,00	80.784,00
5	Furto	8909425219	66515000-3	1.540,00	4.620,00
6	Elettronica	8909436B2A	66515000-3	4.674,99	14.024,97
7	Kasko dipendenti in missione	8909459E24	66510000-8	2.871,00	8.613,00
8	RCA/ARD libro matricola	8909474A86	66516100-1	24.491,50	73.474,50
9	RCT/RCO	8909480F78	66516400-4	141.198,75	423.596,25
	Totale servizi assicurativi				767.918,15

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **3 anni** decorrenti dalla data di avvio dello stesso ovvero dall'effettivo inizio della copertura assicurativa (presumibilmente a partire dal 01/10/2021)

OPZIONE PROROGA TECNICA: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, al valore totale dei servizi assicurativi riportato nella precedente tabella dovrà aggiungersi la somma di € 127.986,36 per opzione proroga tecnica, per l'eventuale estensione delle coperture assicurative per 180 gg.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse alla presentazione dell'offerta le Compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare e relativi allegati.

Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei

requisiti minimi di partecipazione;

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle Società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.;
- le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice, la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, si precisa che la delegataria/mandataria/capogruppo deve ritenere una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici/deleganti/mandanti, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (lotto), mentre le singole compagnie coassicuratrici/deleganti/mandanti dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

Concordato preventivo con continuità aziendale

Gli operatori economici ammessi al Concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 dovranno indicare:

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale.
- non rivestire il ruolo di mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Consorzi

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice, la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

Sia in caso di imprese, raggruppamenti di operatori economici, associazioni temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia nel caso di offerta singola dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% del rischio di ogni singolo lotto, pena l'esclusione dalla gara.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice: sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001; sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011; sussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs del 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

Iscrizione ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Codice, nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; al concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui al citato articolo, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito), in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

-Le imprese aventi sede legale in Italia: devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);

-Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare in regime di libertà di stabilimento: devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia.

-Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare in regime di libera prestazione di servizio: devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

avere effettuato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (2018-2019-2020) una raccolta complessiva premi assicurativi nel ramo danni che sia pari ad almeno euro 50.000.000,00 (cinquantamila/00) per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento, a garanzia della stazione appaltante (da dichiarare sul DGUE e domanda di partecipazione).

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

aver regolarmente eseguito nel triennio precedente la pubblicazione del bando (2018-2019-2020) almeno 3 contratti assicurativi, in favore di Pubbliche amministrazioni o Aziende private, in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del lotto/lotti per cui intendono presentare offerta, il cui valore annuale sia pari almeno all'importo annuo posto a base di gara (da dichiarare sul DGUE e domanda di partecipazione).

Si precisa quanto segue:

in caso di partecipazione plurisoggettiva, fermo restando la copertura del 100% del rischio, i requisiti dichiarati

devono essere posseduti:

- a) requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, da ciascun soggetto;
- b) requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandatarie. Nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso, ma se si accettasse la variante migliorativa che prevede la responsabilità solidale in caso di coassicurazione, in deroga all'art. 1911 c.c., tali requisiti possono essere cumulativamente dimostrati;
- c) requisiti di capacità tecnica: nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti. Nel caso di coassicurazione devono essere in capo alla Delegataria.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (art. 6) e di idoneità (art. 7.1) [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure autorizzazione IVASS o iscrizione in specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione relativa all'offerta di gara potrà essere "inserita" nelle apposite sezioni "slot" previste dalla piattaforma digitale di e-procurement secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della stessa, accessibili dal sito <https://anziogare.acquistitelematici.it> in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione della documentazione di gara.

il termine ultimo **per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno **18.11.2021**.**

Entro il suddetto termine, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.

Si raccomanda di seguire attentamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla "PIATTAFORMA" più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante la "PIATTAFORMA" è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura non riconducibili a problematiche legate al funzionamento della piattaforma stessa, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Sulla piattaforma digitale di *e-procurement* dovranno essere caricati i documenti richiesti come dettagliati al successivo paragrafo 15 avendo cura di inserire la relativa documentazione all'interno della propria "busta digitale" e nei previsti "slot".

Per la presente procedura di gara sono previste n. 3(tre) "buste digitali" relative a:

- Documentazione amministrativa
- Offerta tecnica
- Offerta economica

Si precisa che tutta la documentazione prevista ed inserita all'interno di ogni singola busta digitale dovrà essere sottoscritta digitalmente e dovrà essere creato uno o più files aventi estensione .P7M.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90

del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e

dichiarazioni presentati.

11. CONTENUTO DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta digitale “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e precisamente:

a) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Modello A) è redatta utilizzando il modello fornito dall’Ente e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta, digitalmente,:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica*, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

b) Documento di gara unico europeo DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in allegato, secondo quanto di seguito indicato.

1. Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

2. Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

3. Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

4. Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione

«**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

5. Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

c) PASSOE

per ciascun lotto (CIG) per cui si concorre, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che comprova l'avvenuta registrazione del concorrente sul sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 157 del 17/2/2016). Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dal concorrente in

sede di gara mediante il sistema AVCPASS da parte della Stazione Appaltante secondo quanto disposto dall'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di RTI/ATI/Consorzi, il PASSOE deve essere generato dalla sola mandataria o dal consorzio; deve contenere i dati di tutti gli operatori economici raggruppati e, nel caso del consorzio, degli operatori consorziati esecutori.

In caso di ricorso all'avvalimento nonché in caso di subappalto, l'operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà acquisire e produrre anche il PassOE rispettivamente relativo all'impresa ausiliaria e ai subappaltatori indicati nella terna.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara ma comporta l'obbligo di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 83, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione dalla procedura di gara stessa.

d) contributo in favore dell'ANAC

ricevuta di avvenuto pagamento, per ciascun lotto (ove previsto) per cui si intende concorrere, rilasciata dal nuovo servizio di riscossione dell'ANAC. Le istruzioni, relative alla contribuzione, sono disponibili sul sito dell'Autorità Info: [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC. \(anticorruzione.it\)](http://Portale.dei.pagamenti.dell'A.N.AC.(anticorruzione.it)) .

- non previsto per i lotti da 1 a 8
- **lotto n. 9 € 35,00.**

e) Garanzia provvisoria

Garanzia provvisoria, per ciascuno dei lotti per cui si vuole concorrere, resa ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a favore della stazione appaltante, nelle forme stabilite dal predetto articolo, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base d'asta.

La garanzia dovrà:

- essere firmata digitalmente;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni a decorrere dal termine di scadenza di presentazione delle offerte;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- prevedere espressamente la piena operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in R.T.I., sia in coassicurazione, sia in consorzio).

Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al comma 9 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

f) In caso di avvalimento, all'interno della busta, dovranno essere inseriti tutti i documenti e le dichiarazioni di cui all'art. 89, d.lgs. n. 50/2016.

g) In caso di ATI/RTI/consorzi, all'interno della busta, dovranno essere inseriti tutti i documenti riguardanti la tipologia del consorzio/raggruppamento con tutte le indicazioni e dichiarazioni previste dagli artt. 47 e 48, d.lvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei

requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

12. CONTENUTO DELLA "OFFERTA TECNICA"

Il Concorrente, a pena di esclusione, per ciascuno dei lotti per cui intende concorrere, dovrà Inserire nel Sistema, firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto, la "**Scheda Offerta Tecnica lotto n. ...**" proposta su modello predisposto dall'Ente, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente. In caso di ATI deve essere sottoscritta anche dal Legale Rappresentante o Procuratore della Società Mandante; in caso di coassicurazione dal Legale Rappresentante o Procuratore della Società Delegataria e delle coassicuratrici.

13. CONTENUTO DELLA "OFFERTA ECONOMICA"

Il Concorrente, a pena di esclusione, per ciascuno dei lotti per cui intende concorrere, dovrà Inserire nel Sistema, firmata digitalmente nell'apposito spazio previsto, "**Scheda Offerta Economica lotto n. ...**" utilizzando il Modello predisposto dall'Ente relativa al lotto a cui si riferisce, redatto in lingua italiana datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente. In caso di ATI deve essere sottoscritta anche dal Legale Rappresentante o Procuratore della Società Mandante; in caso di coassicurazione dal Legale Rappresentante o Procuratore della Società Delegataria e delle coassicuratrici.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3 del Codice.

Per ciascun lotto, la somma dei due punteggi ottenuti (offerta tecnica e offerta economica), per ciascun partecipante, darà il punteggio finale, sulla base del quale verrà redatta la graduatoria.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Offerta tecnica	<i>max 70 punti</i>
Offerta economica	<i>max 30 punti</i>
TOTALE	100 punti

14.1 Criteri di valutazione dell'offerta

Il punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è attribuito secondo i parametri indicati nell'**ALLEGATO I - schema valutazione prezzo/qualità** parte integrante del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che:

Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti e l'aggiudicazione avverrà per singolo lotto; La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno dei singoli lotti, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti di diritto su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze;

Non sono ammesse offerte pari all'importo a base di gara e/o in rialzo;

Non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali;

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta conveniente ed idonea;

L'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la società aggiudicataria. Per ciascun lotto l'aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitoli tecnici ovvero alla data di sottoscrizione delle coperture nei tempi occorrenti all'espletamento della presente procedura, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'esecuzione d'urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

Per le offerte anormalmente basse, si applicherà quanto disposto dall'art. 97 comma 3, D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di offerte il cui totale punteggio complessivo (max 100 punti) sia uguale, si opterà per quella che comporta un maggior punteggio ottenuto dall'offerta tecnica e in caso di ulteriore parità si procederà all'esperimento di una nuova miglione economica e solo dopo all'eventuale sorteggio.

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

15.1 APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta di gara si terrà in forma pubblica telematica in data 22.11.2021, alle ore 12.00.

Si precisa che la procedura di affidamento attraverso piattaforma telematica consente agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura tramite il portale <https://anziogare.acquistitelematici.it> pertanto non sarà consentita la presenza fisica nella sede di gara. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra data e negli orari che verranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica.

Si precisa che il termine seduta è da intendersi in forma telematica.

Si procederà all'apertura mantenendo l'ordine numerico dei lotti da 1 a 9 indifferentemente

- Il RUP, coadiuvato dai competenti Uffici, procederà, nella prima seduta pubblica telematica, a verificare le offerte pervenute ed all'apertura della "busta amministrativa", per ciascun lotto, e alla verifica della documentazione contenuta. Verranno ammessi alla seconda fase di gara tutti i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti e che avranno presentato la documentazione in regola ed ammissibile, secondo le indicazioni e prescrizioni previste e riportate nel presente Disciplinare ed in tutti gli atti di gara, tenuto conto dell'eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio se necessaria.

15.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce (ove richiesto) ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

15.3 APERTURA OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa (validazione), il *RUP* procederà a consegnare le risultanze alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica, per ciascun lotto, ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Per l'accesso e l'apertura delle buste in piattaforma la Commissione potrà avvalersi del *RUP*.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare e relativo "Allegato I – Scheda valutazione Prezzo/qualità".

Terminata la fase di valutazione tecnica riservata si procederà a rendere noti i punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche, attraverso la piattaforma telematica e si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica telematica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica, per ciascun lotto, e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque, per ciascun lotto, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e/o nell'offerta tecnica;
- presenza di offerta tecnica o economica riferita ad altro lotto rispetto a quello in esame;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il *RUP*, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il *RUP* richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il *RUP*, se richiesto con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il *RUP* esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base

all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, potrà richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate, in proporzione, alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ovvero nei termini diversi indicati nella comunicazione di avvio del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della

prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Si precisa che per l'effettuazione della procedura di gara, per la stipulazione, gestione e esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione appaltante si avvale della Società In Più Broker Srl (con sede legale in Roma (RM), Via dei baullari 24), broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'art. 109 D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii, il quale sarà remunerato dalle compagnie aggiudicatarie nella misura delle aliquote del 2,23% per i rami non auto e del 0,01% per i rami auto da applicare sui premi ante imposte versati dall'Ente

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Velletri, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidamento comporta l'assunzione del ruolo di responsabile del trattamento, previa valutazione da parte della stazione appaltante di quanto previsto dalla normativa europea in materia (Regolamento UE/2016/679).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Avv. Francesca Morville

Il Dirigente
Dott. Antonio Arancio